



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

FAX 0957410717

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00453970873

ORDINANZA SINDACALE n. 08 del 06/04/2018

OGGETTO	Ordinanza contingibile ed urgente. Eliminazione inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla fossa biologica a servizio del condominio di via Ravanusa n°20.
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, c. 4 del D. Lgs n. 267 del 2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede, in particolare, che le ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale in materia di igiene pubblica sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale prot. N°128 del 23 marzo 2018, acquisita agli atti del protocollo generale in pari data al n°10242, con la quale sono stati segnalati problemi di carattere igienico sanitario derivanti dalla saturazione della fossa biologica ubicata all'interno del complesso edilizio di via Ravanusa n°20, nel quale durante le fasi del sopralluogo si avvertivano cattivi odori provenienti dal sistema fognante;

Rilevato che ciò crea una situazione potenzialmente pregiudizievole e pericolosa per l'igiene e la salute pubblica dei cittadini residenti nel predetto complesso edilizio;

Preso atto che da informazioni assunte presso l'Amministratore del condominio è stato accertato che in atto tutte le società di espurgo pozzi neri, all'uopo contattate, sono impossibilitate a recapitare i reflui fognari per riscontrati inconvenienti tecnici nell'impianto biologico di smaltimento autorizzato di proprietà della società Sidra s.p.a.;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 06 del 23/03/2018 con la quale è stato ordinato alla società Ecolsystem srl, con sede in San Giovanni La Punta, via Trastevere 4, di effettuare il servizio di espurgo della fossa settica ubicata all'interno del condominio di via Ravanusa n°20, entro e non oltre giorni 3 dalla notifica della presente ordinanza con oneri posti a carico del condominio

Accertato che con nota n 222 AT/PM del 29.03.2018 la Polizia ha comunicato l'esito dell'accertamento effettuato nella mattinata del 29.03.2018, congiuntamente al responsabile del Servizio igiene pubblica dell'ASP 3- Ufficio di vigilanza igienico sanitaria, dal quale è emerso che non sono stati eliminati gli inconvenienti igienico sanitari;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 - recante il Testo Unico delle leggi sanitarie;

Rilevato che, sussistono ragioni di urgenza dovendo garantire la sicurezza della salute dei cittadini, e che, pertanto, è necessario disporre che l'esecuzione del servizio di espurgo avvenga tramite apposito provvedimento urgente e contingibile per consentire comunque il convogliamento dei reflui presso l'impianto biologico autorizzato, incaricando la ditta Ecosan Italia S.r.l, con sede nel territorio puntese, contattata preventivamente all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

- alla ditta Ecosan Italia S.r.l., con sede in San Giovanni La Punta via Aspromonte n°12, P.IVA 04471760878, PEC ecosanitalia@pec.it, di effettuare il servizio di espurgo della fossa settica ubicata all'interno del condominio di via Ravanusa n°20, entro e non oltre giorni 3 dalla notifica della presente ordinanza con oneri posti a carico del condominio;

- al dott. Lorenzo Seminerio, nato a San Giovanni La Punta il 27/7/1969, C.F. SMNLNZ69L27H922A, nella qualità di amministratore del condominio di via Ravanusa n°20, di procedere a contattare la precitata società rendendosi disponibile a consentire alla stessa di eseguire i lavori di espurgo entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza e di provvedere al pagamento del servizio;

Si avverte che trascorso tale termine ed accertato che i soggetti sopra indicati non hanno adempiuto al presente provvedimento, si disporrà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge con l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art.650 del Codice Penale ed ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e verranno valutati gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'esecuzione coattiva a spesa degli obbligati.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune, la notifica a mezzo PEC della presente ai soggetti sopra indicati e generalizzati e la trasmissione al Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica.

La trasmissione di copia della presente al Servizio di Igiene Pubblica - Ufficio di Vigilanza Igienico - Sanitaria dell'Azienda U.S.L. 3 di Catania - Distretto Gravina di Catania, ed alla Prefettura di Catania, Ufficio Territoriale di Governo, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della di

notifica o della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 06/04/2018




Il Sindaco
Antonino Bellia

